Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 18 novembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1698.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillacioti e Francesco Teotino », con sede in Locri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 1° giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillacioti e Francesco Teotino » di Locri. è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillacioti e Francesco Teotino », con sede in Locri (Reggio Calabria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Locri;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZILIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 28. — CARUSO

LEGGE 23 ottobre 1969, n. **789.**

Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I registri particolari, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione;

Art. 2.

I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.

I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.

I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.

Art. 3.

Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'articolo 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

Le certificazioni negative previste dall'articolo 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano.

Art. 4.

Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera *d*), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 per ogni facciata riprodotta.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono versate con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, al netto del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Art. 5.

Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari, a norma dello articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.

Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva l'anzianità di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 6.

Sono abrogati l'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e la legge 7 novembre 1962, n. 1613.

Art. 7.

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'articolo 5, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si farà fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — GAVA
— COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 30 ottobre 1969, n. 790.

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero sulla base della Convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile potrà concedere per la ferrovia stessa, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il quinquennio dal 1966 al 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 30 ottobre 1969, n. 791.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza e per lo spostamento della stazione di Cosenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11 miliardi per la prosecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza, di cui alla legge 28 luglio 1960, n. 851, e per lo spostamento della stazione di Cosenza.

Tale spesa è ripartita in ragione di lire 2 miliardi per l'esercizio 1969 e di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1972 e sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le aree che risulteranno libere in conseguenza dello spostamento della stazione e delle linee ferroviarie esistenti o in progetto, saranno cedute gratuitamente al comune di Cosenza. Tali aree saranno utilizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria o permutate con altre aree per la realizzazione delle opere suddette secondo le previsioni del piano regolatore generale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970, rispettivamente di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di analoghi importi del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — GASPARI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969, n. 792.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Gaetano Bernabeo », con sede in Ortona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Gaetano Bernabeo », di Ortona, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 1° aprile 1920, n. 509;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Gaetano Bernabeo », con sede in Ortona (Chieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Chieti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ortona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° aprile 1920, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. **793**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Rocco », con sede in Galliate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Rocco », di Galliate, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Rocco », con sede in Galliate (Novara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Galliate;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 109.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **794**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « P. F. Calvi », con sede in Noale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « P. F. Calvi », di Noale, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 aprile 1909;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « P. F. Calvi », con sede in Noale (Venezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Venezia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Noale;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° aprile 1909.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **795**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statutó dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chimica e microscopia clinica;
Medicina nucleare;
Farmacologia clinica;
Chirurgia geriatrica;
Ottica fisiopatologica;
Chirurgia d'urgenza.

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo applicativo, è aggiunto quello di « Geodesia elettronica ».

Nello stesso corso di laurea per l'indirizzo didattico all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Elettronica;
Onde elettromagnetiche;
Istituzioni di fisica nucleare;
Fisica nucleare;
Radioattività;
Fisica dei neutroni;
Astronomia;
Astrofisica;
Spettroscopia;
Radioastronomia.

Art. 85. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Farmacologia;
Scienza dell'alimentazione;
Biochimica applicata;
Chimica bromatologica.

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Sedimentologia;
Geologia strutturale;
Fotogeologia e rilevamento geologico;
Geologia tecnica;
Idrogeologia;
Geomorfologia applicata;
Cristallografia strutturistica;
Prospezione geochimica;
Mineralogia dei sedimenti;
Petrogenesi;
Vulcanologia;
Mineralogia sistematica.

Art. 106. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Farmacologia molecolare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **796**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 447 a 452, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli relativi all'istituzione delle due scuole in « Neurologia » e in « Psichiatria ».

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 447. — La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia.

Gli anni di studio post-universitari, necessari per conseguire il titolo sono quattro.

Il numero massimo complessivo degli iscritti è fissato in venti.

L'iscrizione al primo anno di corso sarà subordinata al superamento di un esame di ammissione di carattere medico-generale.

Gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile, neuro-chirurgia potranno, previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al terzo anno di corso, mentre gli specialisti in discipline affini potranno sempre previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al secondo anno di corso.

Art. 448. — Le materie d'insegnamento, divise per anno di corso, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (I);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
4) Neuroradiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
2) Clinica neurologica;
3) Elettroencefalografia;
4) Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
5) Neuro-oftalmologia;
6) Neuro-otologia;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica neurologica e terapia (II);
2) Neurochirurgia;
3) Teoria e clinica della riabilitazione;
4) Neurologia in rapporto alla patologia internistica;
5) Neurotraumatologia, anche sotto l'aspetto della medicina legale.

Art. 449. — Gli allievi hanno l'obbligo di svolgere l'internato per l'intero anno accademico: per il 1° anno in psichiatria, per gli altri tre anni in neurologia (sede della scuola).

L'internato in psichiatria potrà essere ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ospedalieri e di quattro mesi per quelli che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici.

L'internato in neurologia potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ospedalieri.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto.

Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo. Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso. Alla fine del 4° anno di corso, gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali del predetto 4° anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 450. — La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono quattro.

Il numero complessivo degli iscritti è fissato in venti.

L'iscrizione al primo anno di corso sarà subordinata al superamento di un esame di ammissione di carattere medico-generale.

Gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile, neuro-chirurgia potranno, previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al terzo anno di corso, mentre gli specialisti in discipline affini potranno, sempre previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al secondo anno di corso.

Art. 451. — Le materie di insegnamento, divise per anno di corso, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (I);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuroradiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (II);
3) Clinica psichiatrica (I);
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Esami di laboratorio;
7) Psichiatria in rapporto con la patologia.

4° *Anno*:

1) Clinica psichiatrica (II);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastico, igiene e profilassi mentale).

Art. 452. — Gli allievi hanno l'obbligo di svolgere lo internato per l'intero anno accademico: per il 1°, 3° e 4° corso in psichiatria (sede della scuola), per il 2° corso in neurologia. L'internato in psichiatria potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i me-

dici che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici. L'internato in neurologia potrà essere ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici e di quattro mesi per quelli che prestano regolare servizio in reparti neurologici ospedalieri.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali, sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto.

Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo.

Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso. Alla fine del 4° anno di corso, gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali di detto anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.

Gli articoli da 453 a 458 relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria che assume la denominazione di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 453. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.

Art. 454. — Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 455. — Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di cinque, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 456. — Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature agli ambulatori ed a tutte quelle pratiche inerenti ai servizi della specialità.

Il piano degli studi prevede i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operative in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto all'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia;
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 457. — Le lezioni sono teoriche e pratiche sulla scorta dei casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame.

Art. 458. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie dell'anno e non potranno essere ammessi al corso successivo senza aver superato tale esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 797.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 relativi alle scuole di specializzazione in ostetricia e ginecologia, dermosifilopatia, neurologia e psichiatria, oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 96. — Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;

e) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero totale degli iscritti è di trentacinque (35). Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Art. 97. — Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Art. 98. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 99. — La durata del corso è di anni tre a tempo pieno.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicate;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologia.

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Dermatosi allergiche e professionali;
6) Angiologia;
7) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 100. — Le iscrizioni sono limitate a dieci per ogni anno di corso (totale trenta iscritti).

Per le iscrizioni alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione.

Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 101. — La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (internato in psichiatria):

Anatomia e istologia del S. N.;
Fisiologia del S. N.;
Biochimica del S. N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (I);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del S. N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
Clinica neurologica (I);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (II);
Neuro-chirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Il numero massimo totale degli iscritti è di quaranta.

Un abbuono di due anni può essere concesso per i già specializzati in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.

Un anno di abbuono per i già specializzati in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.

Tutti gli obbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta a carattere clinico o sperimentale, relativa discussione e prova pratica sul malato.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 102. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del S. N.;
Fisiologia del S. N.;
Biochimica del S. N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (I);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno* (internato in neurologia):

Anatomia e istologia patologica del S. N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (II);
Clinica psichiatrica (I);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (II);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichitrica sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato è obbligatorio per il 2° anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Il numero massimo totale degli iscritti è di quaranta.

Per i già specializzati in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni.

Un anno di abbuono per i già specializzati in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta a carattere clinico o sperimentale, relativa discusisone e prova pratica sul malato.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica

Art. 103. — Il corso degli studi nella scuola di specializzazione in clinica oculistica ha la durata di quattro anni.

Il numero totale degli iscritti per i quattro anni calcolato sui letti della clinica è di venti o al massimo di trentacinque specializzandi.

Gli insegnamenti impartiti sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare. Terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della sclera, della cornea).

3° *Anno*:

1) Patologia clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motività oculare e della visione binoculare;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria 1ª parte.

4° *Anno*:

1) Neutoftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.

Art. 104. — Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 798.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132, relativo all'elenco delle scuole che rilasciano il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche è modificato nel senso che la denominazione della scuola di specializzazione in « Malattie nervose » è cambiata in quella di « Neurologia ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in « Biometria e statistica medica ».

L'art. 182 relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 182. — La durata del corso è di quattro anni.

Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di dieci per il primo anno di corso, per un totale complessivo di quaranta specializzandi.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia generale;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
Clinica neurologica (I);

Elettroencefalografia;

Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

Neuro-oftalmologia;

Neuro-otologia;

Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (II);

Neurochirurgia;

Teoria e clinica della riabilitazione;

Neurologia in rapporto con la patologia internistica;

Neurotraumatologia.

Durante il secondo, terzo e quarto anno di corso gli specializzandi compiranno per l'intero anno accademico l'internato presso la clinica neurologica, sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in divisioni neurologiche.

Dovrà essere effettuato dagli specializzandi del primo anno di corso l'internato in psichiatria per l'intero anno accademico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestino regolare servizio in divisioni neurologiche e a quattro mesi per quelli che prestano regolare servizio in ospedali psichiatrici.

Al termine di ogni anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare gli esami in tutte le materie previste per l'anno di corso per ottenere l'ammissione all'anno successivo.

Sono previste le seguenti abbreviazioni di corso:

anni due per gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e in neurochirurgia;

anni uno per gli specialisti in discipline affini.

In ogni caso gli abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato un esame di ammissione.

Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Biometria e statistica medica ».

Scuola di specializzazione in biometria e statistica medica

Art. 226. — La scuola rilascia i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in biometria;

b) diploma di specialista in statistica medica,

sulla base di materie di insegnamento comuni a tutti gli allievi e materie differenziate per le due specie di diploma, come specificato all'art. 229.

Art. 227. — La durata del corso è fissata in tre anni. Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno, e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso.

Art. 228. — Alla scuola di specializzazione in biometria e statistica medica sono ammessi, oltre che i laureati in medicina e chirurgia, anche i laureati in scienze biologiche, scienze naturali e farmacia (limitatamente al diploma in biometria) e quelli in medicina veterinaria (limitatamente al diploma in statistica medica).

Art. 229. — Il piano di studi per la scuola di specializzazione in biometria e statistica medica è il seguente:

1° *Anno*:

Insegnamenti comuni ai due diplomi:

1) Matematica generale (I);
2) Calcolo delle probabilità;
3) Macchine di calcolo;
4) Linguaggi di programmazione;

Insegnamenti per il diploma di statistica medica:

5) Demografia;
6) Programmazione di inchieste e sondaggi sanitari;

Insegnamenti per il diploma di biometria:

5) Antropometria;
6) Genetica statistica.

2° *Anno*:

Insegnamenti comuni ai due diplomi:

1) Matematica generale (II);
2) Metodologia statistica (I);
3) Elementi di statistica matematica;

Insegnamenti per il diploma in statistica medica:

4) Epidemiologia;
5) Modelli matematici epidemiologici;

Insegnamenti per il diploma in biometria:

4) Morfometria;
5) Psicometria.

3° *Anno*:

Insegnamenti comuni ai due diplomi:

1) Metodologia statistica (II);
2) Calcolo analogico e similazione dei sistemi;

Insegnamenti per il diploma in statistica medica:

3) Disegno sperimentale con particolare riguardo alle prove terapeutiche;
4) Conservazione, trattamento e recupero dell'informazione medica;
5) Ricerca operativa sanitaria;

Insegnamenti per il diploma in biometria:

3) Disegno sperimentale con particolare riguardo al saggio biologico;
4) Modelli matematici di sistemi biologici;
5) Farmacocinetica.

Il superamento degli esami di « Matematica generale I » e di « Calcolo delle probabilità » è propedeutico per l'ammissione agli esami di: « Matematica generale (II) » e di « Metodologia statistica (I) ».

Il superamento degli esami di « Matematica generale (II) » e di « Metodologia statistica (I) » è propedeutico per l'ammissione agli esami di « Metodologia statistica (II) » e di « Calcolo analogico e simulazione dei sistemi ».

Art. 230. — I corsi sono composti di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sulle materie di cui all'art. 229 e si terranno presso l'istituto di biometria e statistica medica.

Art. 231. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria e condiziona l'ammissione degli allievi all'esame annuale di profitto. Durante uno dei tre anni di corso gli allievi sono tenuti a svolgere un internato presso l'istituto di biometria e statistica medica secondo un piano deciso dal direttore della scuola.

Art. 232. — Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi dovranno superare l'esame annuale di profitto.

Art. 233. — Per essere ammesso all'esame finale di diploma l'allievo dovrà dimostrare di avere seguito regolarmente i corsi e superato gli esami di profitto dei tre anni.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema approvato in precedenza dal direttore della scuola, corredata da dati originali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **799.**

Autorizzazione alla camera di commercio, indusfria, artigianato e agricoltura di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno viene autorizzata ad acquistare dai signori Guido ed Aldo Salvi un fondo sito in Livorno, via del Porticciolo n. 5, al prezzo di L. 4.500.000 ed alle altre condizioni di cui alla deliberazione n. 135 dell'11 marzo 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Disposizioni concernenti modalità di applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 336, per la sistemazione di insegnanti non di ruolo di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte e di istituti d'arte le cui piante organiche siano state oggetto di revisione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1965, n. 143, con il quale vennero determinate le modalità per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che è stata data attuazione al decreto ministeriale 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1966, n. 223, con il quale venivano dettate le modalità per l'applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge sopracitata, per il personale in servizio in istituti d'arte derivanti da trasformazione di scuole d'arte o da sezioni staccate istituite anteriormente all'ottobre 1959, e negli istituti la cui pianta organica abbia avuto revisione entro l'11 maggio 1966;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità per l'applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge sopracitata ai fini della sistemazione in ruolo del personale insegnante non di ruolo di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte o di sezioni staccate istituite anteriormente al 1° ottobre 1959; nonchè per il conferimento delle cattedre e dei posti di insegnamento che si siano resi disponibili in istituti d'arte, per effetto di revisione di piante organiche, disposte entro il termine indicato dall'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1469, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 28 dicembre 1960, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1959, la scuola d'arte di Lecce è stata trasformata in istituto d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966, n. 1321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1967, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1965, la scuola d'arte di Pistoia è stata trasformata in istituto d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, n. 1456, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1968, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1964, la scuola d'arte di Torre del Greco è stata trasformata in istituto d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, n. 1458, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1968, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1964, la scuola d'arte di Acqui è stata trasformata in istituto d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 902, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 14 ottobre 1967, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1964, la scuola d'arte di Mantova è stata trasformata in istituto d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1967, n. 1462, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1968, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1966, le scuole d'arte di Cagli, Calitri, Castellamonte, Cefalù, Cerreto Sannita, Chiavari, Comiso, Corato, Cortina d'Ampezzo, Forlì, Galatina, Guidizzolo, L'Aquila, Marino, Parabita, Poggiardo, Salerno, Sciacca e Verona, sono state trasformate in istituti d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2088, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 agosto 1963, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 1962, è stata sostituita la pianta organica dell'Istituto d'arte di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 1708, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 1965, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1963, è stata sostituita la pianta organica dell'istituto d'arte di Siena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966, n. 1311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1967, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1965, è stata sostituita la pianta organica dell'istituto d'arte di Catania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966, n. 1318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1967, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1965, è stata sostituita la pianta organica dell'istituto d'arte di Bari;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 23;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione I, n. 810/67 del 3 maggio 1967, secondo cui il riferimento al servizio in uno degli anni scolastici 1959-60 o 1960-61, fatto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1961, n. 931, cui la legge n. 336 si richiama, va inteso nel senso che occorre tenere in considerazione l'ultima attività prestata da ciascun insegnante prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 1965, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre e posti di insegnante d'arte applicata conferibili

In applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1965, n. 336, son conferiti, con le modalità del presente decreto, agli aspiranti non di ruolo:

a) le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata degli istituti d'arte derivanti da trasformazione di scuole d'arte e da sezioni staccate istituite anteriormente al 1° ottobre 1959, non assegnati ai professori e agli insegnanti d'arte applicata di ruolo, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 9 della legge 29 marzo 1965, n. 336;

b) le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata degli istituti d'arte, che si siano resi disponibili per effetto di revisione di piante organiche intervenute entro i termini previsti dall'art. 10 della legge 336 citata.

Art. 2.

Le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata di cui alla lettera *a*) sono indicati nelle allegate tabelle I e II.

Le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata di cui alla lettera *b*) sono indicati nelle allegate tabelle III e IV.

Art. 3.

Professori

Il conferimento delle cattedre di cui alle tabelle I e III annesse al presente decreto, può essere richiesto, a norma del combinato disposto degli articoli 7, 8 e 10 della citata legge n. 336, e degli articoli 13, 14 e 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831:

a) dai professori non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 63-64 o 64-65 negli istituti e scuole di arte, che siano stati compresi in terne in concorsi a cattedre degli istituti stessi e che abbiano riportato negli anni scolastici suddetti qualifica non inferiore a « distinto », per la cattedra relativa all'insegnamento cui l'inclusione in terna si riferisce;

b) dai professori non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1963-64 o 64-65 negli istituti e scuole d'arte, che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a « distinto », nei limiti delle cattedre di materie culturali rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui alla lettera precedente.

L'assunzione in ruolo è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.

I professori ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici di cui alla lettera *b*), purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita;

c) dai professori non di ruolo presso gli istituti e scuole d'arte, che abbiano conseguito la stabilità, ovvero che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « distinto » per almeno cinque anni in istituti e scuole d'arte.

Tale periodo di servizio è ridotto a tre anni per i professori ex combattenti ed assimilati e perseguitati politici e razziali.

I professori predetti possono chiedere il conferimento di cattedra relativa alla disciplina cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato, o di cattedra affine.

L'affinità sarà dichiarata d'ufficio, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 4.

Insegnanti d'arte applicata

Il conferimento dei posti di insegnante d'arte applicata di cui alle tabelle II e IV annesse al presente decreto, può essere richiesto, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 336, citata, e dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831:

dagli insegnanti d'arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1963-64 o 1964-65 negli istituti e scuole d'arte, che abbiano riportato negli anni scolastici suddetti qualifica non inferiore a « distinto » e che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in qualità di insegnante d'arte applicata.

Per gli ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto a tre anni.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie dei professori di cui al precedente art. 3 lettere *a*) e *b*), sono compilate a norma di quanto disposto dall'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, primo, secondo e quarto comma, integrato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1963, n. 23.

Le graduatorie dei professori di cui al medesimo art. 3, lettera *c*), sono compilate a norma di quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105 e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1963, n. 23.

Le graduatorie degli insegnanti d'arte applicata di cui al precedente art. 4 sono compilate a norma di quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Art. 6.

Domande - Termini per la loro presentazione

Gli aspiranti al conferimento delle cattedre e dei posti di insegnante d'arte applicata, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, devono presentare domanda in carta da bollo da L. 400, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) qualifica (professore o insegnante d'arte applicata);

c) i professori di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), devono dare l'indicazione precisa del concorso nel quale hanno riportato l'inclusione in terna, l'idoneità o il punteggio di almeno sette decimi; i professori di cui all'art. 3, lettera *c*) devono indicare l'insegnamento cui si riferisce la stabilità, nonchè gli estremi del provvedimento di conferimento della stabilità nell'incarico;

d) la cattedra o il posto cui aspirano, da indicare fra quelli elencati nelle tabelle annesse al presente decreto.

Non saranno prese in considerazione domande presentate per insegnamenti non elencati nelle suddette tabelle; nè domande di insegnanti non di ruolo che non abbiano prestato servizio negli istituti cui si riferiscono le cattedre e i posti di insegnanti d'arte applicata indicati nelle tabelle I e II; nè le domande intese ad ottenere il conferimento delle cattedre e dei posti indicati nelle tabelle III e IV, qualora gli insegnanti non prestino servizio in istituti la cui pianta organica risulti revisionata;

e) sede di servizio all'atto della domanda;

f) il recapito preciso. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Devono, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'immissione in ruolo.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda devono essere allegati, in ogni caso, i seguenti documenti:

i certificati, rilasciati in carta da bollo da L. 400 dai competenti capi di istituto, dei servizi prestati, dai quali risulti, per ciascun anno scolastico:

a) la precisa indicazione dell'insegnamento prestato;

b) la data di inizio e termine del servizio;

c) il numero delle ore settimanali di insegnamento prestato;

d) la qualifica riportata. Per il servizio prestato anteriormente al 1945-46 il certificato deve recare la dichiarazione che il servizio è stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. I professori di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*) devono allegare i certificati relativi ai concorsi nei quali hanno conseguito la inclusione in terna, l'idoneità, o il punteggio di almeno sette decimi.

Qualora l'aspirante concorra a più cattedre o posti di insegnamento dovrà presentare tante domande quante sono le cattedre e i posti nelle cui graduatorie aspira ad essere inserito.

In tal caso a ciascuna domanda deve essere allegato il certificato dei servizi, nonchè una scheda conforme al modello indicato nella tabella V allegata al presente decreto. Il candidato dovrà curare la compilazione a macchina, oppure a carattere stampatello della scheda, per la parte a lui riservata: il direttore dell'istituto dovrà apporvi il visto sia per l'autenticazione della firma dell'aspirante sia per la conformità delle dichiarazioni agli atti inviati con le domande.

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti che pervenissero oltre i termini previsti dal presente articolo e prive dei documenti innanzi indicati. Non è ammesso il riferimento a titoli presentati in precedenti occasioni a questo Ministero oppure ad altre Amministrazioni.

Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte nuove domande, nè accettati nuovi titoli di merito, nè saranno consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni.

La data di presentazione delle domande sarà stabilita dal bollo di arrivo al Ministero.

Art. 7.

Requisiti che danno titolo a particolari benefici

I requisiti speciali che danno titolo al beneficio indicato negli articoli 3 e 4 del presente decreto devono essere documentati, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di cui ai precedenti articoli, nelle seguenti forme:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 400;

2) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale; i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958 n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

4) i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

5) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge

4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 400. I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero dell'Africa italiana;

6) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 7 devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

9) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

10) le vedove dei caduti indicate al precedente n. 8 devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

11) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali debbono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Ai fini della riserva dei posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli aventi diritto devono documentare la loro qualifica entro il medesimo termine stabilito dai precedenti articoli 2 e 4 nelle seguenti forme:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati e gli invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

TABELLA I

Cattedre di istituti d'arte derivanti dalla trasformazione di scuole d'arte, da conferire ai sensi dell'art. 7 della legge 29 marzo 1965, n. 336.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Numero dei posti	SEDI
1	Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	3	Castellamonte - Mantova - Torre del Greco
2	Matematica, fisica, contabilità	8	Calitri - Castellamonte - Chiavari - Corato - Forlì - Marino - Pistoia - Poggiardo
3	Scienze naturali e chimica . .	17	Acqui - Cagli - Calitri - Castellamonte - Cerreto Sannita - Chiavari - Comiso - Cortina d'Ampezzo - Guidizzolo - L'Aquila - Mantova - Parabita - Pistoia - Poggiardo - Salerno - Torre del Greco - Verona

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Numero dei posti	SEDI
4	Storia dell'arte e delle arti applicate	11	Cortina d'Ampezzo - Forlì - Galatina - Guidizzolo - L'Aquila - Mantova - Parabita - Pistoia - Sciacca - Torre del Greco
5	Arte dei metalli e dell'oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	Pistoia
6	Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	2	Chiavari - Forlì
7	Oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	Torre del Greco
8	Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale Arte del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	9	Acqui - Cagli - Calitri - Chiavari - Comiso - Cortina d'Ampezzo - Galatina - L'Aquila - Pistoia
9	Lavorazione artistica del mobile con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	Parabita
10	Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale Tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	2	Pistoia - Poggiardo
11	Ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	2	Cerreto Sannita - Salerno
12	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	Marino
13	Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	2	Comiso - Marino
14	Disegno dal vero	10	Acqui - Calitri - Cefalù - Cortina d'Ampezzo - Forlì - Guidizzolo - Pistoia - Salerno - Sciacca - Verona
15	Disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori	1	Acqui
16	Disegno di architettura con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	Verona
17	Disegno geometrico ed architettonico	13	Acqui - Castellamonte - Cerreto Sannita - Cortina d'Ampezzo - Forlì - Galatina - L'Aquila - Mantova - Marino - Parabita - Pistoia - Salerno - Sciacca
18	Lavorazione artistica del corallo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	Torre del Greco
19	Merletto e ricamo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	4	Calitri - Cefalù - L'Aquila - Sciacca
20	Plastica	7	Acqui - Calitri - Cerreto Sannita - Chiavari - Cortina d'Ampezzo - Marino - Torre del Greco

TABELLA II

Posti di insegnanti d'arte applicata di istituti d'arte derivanti dalla trasformazione di scuole d'arte da conferire ai sensi dell'art. 7 della legge 29 marzo 1965, n. 336.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Numero dei posti	SEDI
1	Arte muraria	1	Acqui
2	Decorazione e cottura	1	Corato
3	Ebanisteria	3	Calitri - Parabita - Verona
4	Forgiatura e tiratura	2	Cefalù - Pistoia
5	Fusione e gli smalti	2	Pistoia - Poggiardo
6	Incisione e l'incastonatura . .	3	Galatina - L'Aquila - Pistoia
7	Intaglio	5	Acqui - Chiavari - Corato - Pistoia - Poggiardo
8	Lacche e doratura	2	Guidizzolo - Sciacca
9	Merletto	1	Calitri
10	Merletto e ricamo	1	Castellamonte
11	Modellistica	1	Acqui
12	Sbalzo e cesello	6	Cagli - L'Aquila - Lecce - Parabita - Pistoia - Torre del Greco
13	Smalti	1	Torre del Greco
14	Stampa dei tessuti	2	Calitri - Cortina d'Am- Guidizzolo
15	Tappeto	2	Pistoia - Poggiardo
16	Tecniche murali	1	Guidizzolo
17	Tessitura	3	L'Aquila - Pistoia - Poggiardo

TABELLA III

Cattedre di istituti d'arte disponibili per effetto di revisioni delle piante organiche intervenute entro l'11 maggio 1966, da conferire ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 336.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Numero dei posti	SEDI
1	Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	6	Bari: n. 3 posti - Catania: n. 3 posti
2	Matematica, fisica e contabilità	4	Bari: n. 2 posti - Catania: n. 2 posti
3	Scienze naturali e chimica . . .	4	Bari: n. 2 posti - Catania: n. 2 posti
4	Storia dell'arte e delle arti applicate	1	Catania
5	Architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori	1	Catania
6	Disegno di architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori	1	Bari
7	Arti grafiche, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	Parma
8	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	8	Bari: n. 4 posti - Catania: n. 4 posti
9	Decorazione plastica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	2	Catania - Siena
10	Disegno dal vero	6	Bari: n. 4 posti - Catania: n. 2 posti
11	Disegno geometrico ed architettonico	6	Bari: n. 3 posti - Catania: n. 3 posti

TABELLA IV

Posti di insegnante d'arte applicata di istituti d'arte disponibili per effetto di revisione di piante organiche intervenute entro l'11 maggio 1966, da conferire ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 336.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Numero dei posti	SEDI
1	Applicazioni metalliche	1	Catania
2	Arte muraria	1	Siena
3	Decorazione dei tessuti	1	Bari
4	Decorazione e cottura	1	Bari
5	Ebanisteria	1	Catania
6	Foggiatura e modellazione . .	1	Bari
7	Formatura e gli stucchi . . .	1	Catania
8	Forni e le macchine	1	Siena
9	Lacche	1	Siena
10	Lacche e la doratura	6	Bari: n. 2 posti - Catania: n. 4 posti
11	Modellistica	2	Bari e Catania
12	Tecniche murarie	4	Bari: n. 2 posti - Catania: n. 2 posti
13	Tessitura di arredamento . . .	1	Bari

TABELLA V

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Ufficio concorsi

Scheda di valutazione dei titoli per l'inclusione nella graduatoria relativa all'insegnamento di . . . . previsto dal n. . . della Tabella . . annessa ad decreto ministeriale . . . . . applicativo della legge 29 marzo 1965, n. 336.

Generalità dell'aspirante:

Cognome . . . .
nome . . . . cognome del marito . . . . .
luogo e data di nascita . . . .
domicilio . . . .
Istituto d'arte ove insegna . . . .

Documenti allegati:	Esame dei documenti (1)
A) di servizio:	
1)	
2)	
3)	
B) di requisiti speciali:	
(se ex combattente, invalido, ecc.)	

Firma dell'aspirante . . . .

Visto del direttore dell'istituto d'arte . . . .

Servizi prestati: (1)

Anno scol.	Insegnamento impartito	Sede	Esame titoli	Punti	Controllo
	A) *In scuole e istituti d'arte:*				
	B) *In scuole di altro ordine:*				

Il compilatore . . . .

Il revisore . . . .

Il direttore di divisione . . . . .

(1) Parte riservata al Ministero.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, 23 - ROMA-EUR

. . . . sottoscritt . . . . nat . . il . . . a . . (provincia di . . .), in servizio presso l'istituto d'arte di . . . in qualità di insegnante non di ruolo di dichiarato stabile ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, per l'insegnamento di . . . . .
oppure: con anzianità complessiva di . . . . . anni di servizio per l'insegnamento di . . .
oppure: con anzianità complessiva di tre anni di servizio per l'insegnamento di . e fornito della qualifica di (ex combattente, assimilato, perseguitato, ecc.) (1)

Chiede

di essere incluso nella graduatoria per l'insegnamento di . . . di cui al n. . della tabella . annessa al decreto ministeriale 21 maggio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . .

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione (4) .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso .;

di possedere, ai fini delle eventuali riserve di posti la qualifica di

Domicilio presso il quale desidera ricevere le comunicazioni di codesto Ministero .

In caso di cambiamento, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo recapito.

(Data) . . . . .

Firma: . .
(autenticata dal capo di istituto)

(1) Il richiedente indichi anche se è:

coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente o assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da atri paesi africani; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido appartenente a categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;

dipendente da Enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova o orfano di guerra; vedova o orfano di caduto per servizio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano, oppure altri eventuali procedimenti penali, precisando la data e il numero della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare; ovvero di non averlo prestato perchè, pur essendo stato dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio (indicandone i motivi); ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(10675)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone nel comune di Roseto degli Abruzzi in ampliamento del vincolo imposto con decreto ministeriale 27 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 luglio 1967, ha deliberato, ai sensi della legge sopracitata, di estendere il vincolo panoramico imposto sulla fascia costiera del comune di Roseto degli Abruzzi con decreto ministeriale 27 marzo 1963;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del comune di Roseto, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le nuove zone proposte per il vincolo — una in estensione della fascia costiera già vincolata nel 1963 e l'altra nella parte collinare — hanno notevole interesse pubblico perchè ambedue, per la loro conformazione, formano un complesso di punti di belvedere pubblici e di quadri naturali d'incomparabile bellezza godibili dai sopracitati punti di belvedere, interdipendenti tra loro per il concorrere degli stessi punti di vista: dal mare e dalle strade in pianura verso i colli e le alture dell'interno, dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e le alture suddette e infine da quest'ultime e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare ed il vario andamento della costa e della spiaggia; tutto concorrente a formare una rete di relazioni visive tali da determinare un eccezionale insieme di bellezze panoramiche;

Decreta:

Le zone — come sotto specificate — site nel territorio del comune di Roseto (Teramo) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *zona collinare*: dalla curva della via Adriatica, davanti alle Fornaci Catarra, lungo l'asse di detta via, in direzione sud; prosegue lungo l'asse della medesima, fino alla progressiva km.ca 4 + 600, a quota (+ 200);

di qui, lungo l'asse della strada vicinale che sale al cimitero di Montepagano, fino alla circonvallazione di Montepagano, indi, segue un breve tratto della circonvallazione fino ad incrociare il prolungamento dell'asse della strada vicinale di Accolle; indi, lungo il prolungamento e l'asse di detta strada, scende fino alla quota (+ 160); di qui, risale in direzione sud, lungo la strada comunale che porta al punto trigonometrico a quota (+ 194); indi, ridiscende lungo l'asse della linea elettrica, dalla quota (+ 194) alla quota (+ 5); da tale quota, attraverso la località C. Savini, si ricongiunge alla curva sopra descritta della via Adriatica, lungo una direzione parallela alla strada statale n. 16 e distante da questa metri 270;

2) *zona costiera*: (ampliamento del vincolo). Dalla linea limite della zona di occupazione verso monte della linea ferroviaria delle ferrovie dello Stato all'altezza della via Emilia; indi lungo l'asse di via Emilia verso occidente fino ad intersecare l'asse della strada statale n. 16 Adriatica; indi lungo l'asse della strata statale n. 16 verso nord fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Borsacchio; indi lungo l'asse medesimo fino ad intersecare la curva di livello a quota (+ 5); segue la curva di livello medesima; verso nord, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Case Bruciate; di qui traversando la detta strada, prosegue lungo l'asse della strada comunale Cologna Spiaggia, fino ad intersecare l'asse della strada comunale perpendicolare alla strada statale n. 16, in corrispondenza della progressiva km.ca 412 + 600; indi lungo l'asse di detta strada e lungo la linea del suo prolungamento, fino al mare Adriatico. Pertanto, a maggiore chiarimento, si precisa che questa seconda zona — unitamente a quella vincolata nel 1963 — ha la seguente delimitazione; dal mare Adriatico fino all'intersezione col prolungamento di via Marche; indi, lungo l'asse della via medesima fino alla intersezione con la linea limite della zona di occupazione verso valle della linea ferroviaria delle ferrovie dello Stato; indi lungo tale limite, fino all'intersezione con l'asse di via Emilia, da qui, lungo l'asse medesimo, verso occidente, fino ad intersecare l'asse della strada statale n. 16 Adriatica; indi, lungo l'asse della strada statale n. 16, verso nord, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Borsacchio; indi, lungo l'asse medesimo, fino ad intersecare la curva di livello a quota (+ 5); segue la curva di livello medesima, verso nord, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Case Bruciate; di qui, traversando la detta strada, prosegue lungo l'asse della strada comunale Cologna Spiaggia, fino ad intersecare l'asse della strada comunale perpendicolare alla strada statale n. 16, in corrispondenza della progressiva km.ca 412 + 600; indi, lungo l'asse di detta strada, e lungo la linea del suo prolungamento, fino al mare Adriatico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Roseto degli Abruzzi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Oggi, 17 luglio 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di Roseto degli Abruzzi.

(*Omissis*).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI:

1) *Zona costiera* (ampliamento del vincolo).

Dal mare Adriatico fino all'intersezione col prolungamento di via Marche; indi, lungo l'asse della via medesima fino all'intersezione con la linea limite della zona di occupazione verso valle della linea ferroviaria delle ferrovie dello Stato; indi lungo tale limite, fino all'intersezione con l'asse di via Emilia, da qui, lungo l'asse medesimo, verso occidente, fino ad intersecare l'asse della strada statale n. 16 Adriatica; indi, lungo l'asse della strada statale n. 16, verso nord, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Borsacchio; indi, lungo l'asse medesimo, fino ad intersecare la curva di livello a quota (+ 5); segue la curva di livello medesima, verso nord, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Case Bruciate; di qui, traversando la detta strada, prosegue lungo l'asse della strada comunale Cologna Spiaggia, fino ad intersecare l'asse della strada comunale perpendicolare alla strada statale n. 16, in corrispondenza della progressiva km.ca 412 + 600; indi, lungo l'asse di detta strada, e lungo la linea del suo prolungamento, fino al mare Adriatico.

2) *Zona collinare*:

Dalla curva della via Adriatica, davanti alle Fornaci Catarra, lungo l'asse di detta via, in direzione sud; prosegue lungo l'asse della medesima, fino alla progressiva km.ca 4 + 600, a quota (+ 200); di qui, lungo l'asse della strada vicinale che sale al cimitero di Montepagano, fino alla circonvallazione di Montepagano, indi, segue un breve tratto della circonvallazione fino ad incrociare il prolungamento dell'asse della strada vicinale di Accolle; indi, lungo il prolungamento e l'asse di detta strada, scende fino alla quota (+ 160); di qui, risale in direzione sud, lungo la strada comunale che porta al punto trigonometrico a quota (+ 194); indi, ridiscende lungo l'asse della linea elettrica, dalla quota (+ 194) alla quota (+ 5); da tale quota, attraverso la località C. Savini, si ricongiunge alla curva sopra descritta della via Adriatica, lungo una direzione parallela alla strada statale n. 16 e distante da questa metri 270.

Procedutosi a votazione, tutti i componenti la commissione si dichiarano favorevoli all'apposizione del vincolo paesistico come sopra descritto sul territorio del comune di Roseto degli Abruzzi, ad eccezione del sindaco del comune stesso, ing. Goffredo Triboletti, il quale, pur prendendo atto delle modifiche apportate in sede di discussione alla estensione del vincolo, esprime voto contrario in ossequio al mandato conferitogli dal consiglio comunale con la deliberazione n. 77 del 15 luglio 1967.

La suddetta proposta di vincolo, viene, pertanto approvata a maggioranza.

(10505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1235 del 13 novembre 1969
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

Con circolare n. 1235 del 13 novembre 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 16 luglio 1969, 26 settembre 1969, 10 ottobre 1969 e 24 ottobre 1969;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Concimi chimici, composti e complessi - Provvedimento n. 1226 del 16 luglio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969);

2) Integrazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel - Ulteriori integrazioni per il 1968 - Provvedimento n. 1227 del 16 luglio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969);

3) Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1969-1970 - Provvedimento n. 1230 del 26 settembre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 27 settembre 1969);

4) Prezzi della carne congelata di bovino - Provvedimento n. 1231 del 10 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 ottobre 1969);

5) Cassa conguaglio zucchero - Importazione di zucchero bianco di 2ª e 3ª categoria destinato ad usi industriali - Provvedimento n. 1234 del 24 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 ottobre 1969).

Roma, addì 13 novembre 1969

p. Il presidente
Il Ministro delegato: MAGRÌ

(10891)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli artifici denominati « bengala da 7 mm. », « bengala da segnalazione da 15 mm. » e « razzetto con scoppio ».

Gli artifici denominati « bengala da 7 mm. », « bengala da segnalazione da 15 mm. » e « razzetto con scoppio », fabbricati dalla ditta Novelli René, con sede in Ponsacco (Pisa), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10644)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.790.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10795)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.715.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10796)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.752.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10797)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.868.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10798)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.898.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10799)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.862.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10800)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10801)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 860.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10802)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.979.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10777)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.867.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10778)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.949.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10779)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.377.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10780)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.423.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10781)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.770.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(10784)

Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Trevico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.907.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10786)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.345.001, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10803)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.697.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10804)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1969, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.499.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10805)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.274.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10806)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1969, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.127.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10807)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1969, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.238.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(10808)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.063.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(10809)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.463.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10782)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.323.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10783)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.190 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10787)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.305.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 17 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,75	626,25	626,60	626 —	626,10	625,75	626 —	626 —	625,75	626,25
$ Can.	581 —	581,30	582 —	581,85	581,60	581,05	581,90	581,85	581 —	581 —
Fr. Sv.	144,66	144,80	144,76	144,725	144,80	144,66	144,75	144,725	144,60	144,75
Kr. D.	83,52	83,55	83,60	83,53	83,20	83,52	83,54	83,53	83,52	83,55
Kr. N.	87,57	87,60	87,70	87,60	87,30	87,58	87,60	87,60	87,57	87,58
Kr. Sv.	121,25	121,30	121,30	121,23	121,10	121,25	121,23	121,23	121,25	121,30
Fol.	173,86	173,90	173,98	173,85	173,70	173,86	173,86	173,85	173,86	173,90
Fr. B.	12,58	12,60	12,6050	12,5960	12,595	12,58	12,60	12,5960	12,58	12,59
Franco francese	112,26	112,30	112,50	112,24	112,20	112,26	112,28	112,24	112,26	112,28
Lst.	1499,70	1500,25	1500,90	1499,90	1500,25	1499,70	1500,10	1499,90	1499,70	1500,50
Dm. occ.	169,59	169,70	169,80	169,645	169,70	169,60	169,68	169,645	169,59	169,73
Scell. Austr.	24,16	24,18	24,19	24,1760	24,05	24,16	24,175	24,1760	24,16	24,165
Escudo Port.	21,96	21,97	22,02	21,985	21,95	21,96	21,99	21,985	21,96	21,96
Peseta Sp.	8,96	8,97	8,95	8,9440	8,90	8,96	8,94	8,9440	8,96	8,97

Media dei titoli del 17 novembre 1969

Rendita 5 % 1935	95,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
» 5 % (Ricostruzione)	91,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,40
» 5 % (Città di Trieste)	91,05
» 5 % (Beni Esteri)	89,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,25
» 5,50 % » » 1968-83	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1969

1 Dollaro USA	626 —
1 Dollaro canadese	581,875
1 Franco svizzero	144,737
1 Corona danese	83,535
1 Corona norvegese	87,60
1 Corona svedese	121,23
1 Fiorino olandese	173,855
1 Franco belga	12,598
1 Franco francese	112,26
1 Lira sterlina	1500 —
1 Marco germanico	169,662
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,987
1 Peseta Sp.	8,942

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 342, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Coppola Giulio avverso il provvedimento ministeriale del 28 maggio 1966, mediante il quale è stata respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere che i benefici di guerra, già riconosciuti e valutati nella precedente carriera esecutiva, fossero rivalutati nella carriera ordinaria di concetto, alla quale l'interessato è transitato a decorrere dal 1° settembre 1962 in applicazione della legge 12 agosto 1962, n. 1290.

(10665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « APE », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1969, il dott. Ettore Allamprese è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « APE », con sede in Roma, costituita per rogito Mercantini in data 4 settembre 1946, già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 29 gennaio 1957, al n. ord. 337.

(10681)

Scioglimento della società cooperativa « Immobiliare casa del popolo », con sede in Lesa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1969, la società cooperativa « Immobiliare casa del popolo », con sede in Lesa (Novara), costituita per rogito Fugazzola in data 6 marzo 1949, rep. 4381, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Sergio Nobili.

(10680)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali de definire:

1) edilizia « Battistero », con sede in Parma, costituita per rogito Tosi in data 19 settembre 1964, repertorio 15154;

2) edilizia « Torinese », con sede in Parma, costituita per rogito Aminta Rota in data 9 febbraio 1963, repertorio 5164;

3) edilizia « Antelami », con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 4 dicembre 1954, repertorio 5140;

4) edilizia « Concordia », con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 30 aprile 1954, repertorio 4538;

5) edilizia « Pro Facis », con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 11 maggio 1953, repertorio 3928;

6) edilizia « Patrizia », con sede in Parma, costituita per rogito Bertogalli in data 23 ottobre 1963, repertorio 6373;

7) edilizia « Scuola e Famiglia » tra impiegati di ruolo statali, con sede in Parma, Borgo S. Biagio, costituita per rogito Feci in data 7 marzo 1956, repertorio 2694;

8) edilizia « Fides » tra funzionari statali, con sede in Parma, costituita per rogito Micheli in data 29 maggio 1956, repertorio 6378;

9) edilizia « Santa Teresa », con sede in Parma, costituita per rogito Rota in data 17 ottobre 1957, repertorio 1082;

10) di produzione e lavoro « La Fidentina », con sede in Fidenza (Parma), costituita per rogito Garbarino in data 27 marzo 1953, n. 2517;

11) edilizia « La Rinascita » fra mutilati ed invalidi di guerra del comune di Fontanellato (Parma), costituita per rogito Demaldè in data 5 ottobre 1953, repertorio 2537;

12) edilizia « La Nocetana Domus », con sede in Noceto (Parma), costituita per rogito Guareschi in data 19 gennaio 1958, repertorio 1818;

13) agricola « Terra Nostra », con sede in Coltaro di Sissa (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 29 luglio 1952;

14) edilizia « La Marmifera Domus », con sede in Torricella di Sissa (Parma), in data 30 dicembre 1957, repertorio 1731;

15) edilizia « Pier Maria Rossi », con sede in San Secondo Parmense (Parma), costituita per rogito Marchi in data 26 gennaio 1964, repertorio 38937;

16) edilizia « Don Leopoldo Buratti », con sede in San Secondo (Parma), costituita per rogito Marchi in data 26 gennaio 1964, repertorio 38938;

17) edilizia « La Taro Domus », con sede in Trecasali (Parma), costituita per rogito Guareschi in data 13 gennaio 1958, repertorio 1797;

18) edilizia « Riviana » fra dipendenti di enti pubblici e privati, con sede in Varano Melegari (Parma), costituita per rogito Mazzaschi in data 26 aprile 1964, repertorio 5336;

19) edilizia « La Tricolore », fra mutilati ed invalidi di guerra dei comuni di Zibello e di Polesine Parmense, con sede in Zibello, costituita per rogito Demaldè in data 22 settembre 1953, repertorio 2523;

20) « Il Bosco » con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 8 gennaio 1949, repertorio 8772;

21) edilizia « Fides » con sede in Piacenza, costituita per rogito Bernardelli in data 23 novembre 1960, repertorio 415;

22) muratori-braccianti e affini di Piacenza, con sede in Piacenza, costituita per rogito Bonadè in data 19 febbraio 1949, repertorio 12765;

23) edilizia « Urania », con sede in Piacenza, costituita per rogito Anastasi in data 29 marzo 1963, repertorio 165;

24) edilizia « San Luigi », con sede in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 9 maggio 1959, repertorio 4587;

25) agricola sociale « San Giorgio », con sede in Piacenza, costituita per rogito Ferrerio in data 13 gennaio 1962, repertorio 16455;

26) edilizia impiegati, con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 13 ottobre 1953, repertorio 512;

27) di consumo « Zerbini Dino », con sede in Mezzano Scotti di Bobbio (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 23 novembre 1946, repertorio 10274;

28) edilizia « Terra », con sede in Carpaneto (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 14 gennaio 1951, repertorio 12693;

29) di lavoro « La Castelvetrese », con sede in Castelvetro (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 22 aprile 1950 repertorio n. 10512;

30) consumo « Val Lauretta », con sede in Monteventano di Piozzano (Piacenza), costituita per rogito Ferrari in data 18 agosto 1946, repertorio 13213;

31) « Muratori di Piozzano », con sede in Piozzano (Piacenza), costituita per rogito Ferrari in data 4 aprile 1946, repertorio 13098;

32) « Lavoro di San Nicolò », con sede in S. Nicolò di Rottofreno (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 20 ottobre 1954, repertorio 20081;

33) « Lavori edili e di ricupero tra combattenti, reduci e partigiani - C.L.E.R. », con sede in Godi di San Giorgio Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 15 aprile 1948, repertorio 6487;

34) edilizia « Adriatica », con sede in Ravenna, costituita per rogito Janiri in data 7 marzo 1956, repertorio 11483;

35) edilizia « Argentario », con sede in Ravenna, costituita per rogito Fortuna in data 25 novembre 1963, repertorio 28487;

36) edilizia « De Stefani », con sede in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 29 settembre 1964, repertorio 29694;

37) edilizia « Impiegati Banca d'Italia », con sede in Ravenna, costituita per rogito Jarini in data 30 luglio 1954, repertorio 6356;

38) edilizia « Speranza », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bandini in data 15 novembre 1958, repertorio 7670;

39) lavoratori della terra di Mandriole, con sede in Mandriole di Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 9 febbraio 1952, repertorio 2811;

40) agricola contadini di Bagnocavallo, con sede in Bagnocavallo (Ravenna), costituita per rogito Farolfi in data 15 dicembre 1951, repertorio 3925;

41) agricola e di industrializzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli - C.A.I.P.A., con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 22 dicembre 1960, repertorio 16375;

42) falegnami Fusignano, con sede in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 2 ottobre 1945, repertorio 152.

(10522)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° novembre 1968 al 31 dicembre 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 *(settore suinicolo), in lire italiane per* 100 *kg di peso netto, validi da* 1° *novembre* 1968 *al* 9 *dicembre* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.474	
	07	b. non nominati	9.964	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*d*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	091 094	6. altre	20.990 (*e*)	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.146 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.166 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	13.605 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	15.678 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.774 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402 (*b*)	16,8
	141	7. altre	11.402 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	5.442	
	04	II. secco o affumicato	6.349	
	07	B. grasso di maiale	3.628	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083 (*d*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	21	6. altre	20.990 (*e*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T. C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21.638	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	36.538	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	28.764	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	36.150	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.787	
	44	6. altre	36.538	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.146	
	51	b. zampe; code	1.166	
	54	c. rognoni	13.605	
	57	d. fegati	15.678	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.774	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402	
	67	g. altre	11.402	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.183 (*b*)	3
	04	II. altri	5.183	
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	23.652 (*b*)	24
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	39.502	
	08	II. altri	27.179	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	23.738 (*b*)	25
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	43.711	
	31	bb. spalle, anche in parti	36.318	
	34	cc. altre	25.685	
	37	2. 40% o più ma meno dell'80% di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	20.884	
	41	3. meno del 40% di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	12.713	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido
(*d*) Se originari da Bulgaria, Romania o Svezia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812,50 per quintale netto.
(*e*) Se originarie da Bulgaria, Romania o Svezia, si applica un supplemento di prelievo di lire 8.162,50 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 *(settore suinicolo), in lire italiane per* 100 *kg di peso netto, validi dal* 10 *dicembre* 1968 *al* 31 *dicembre* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.474	
	07	b. non nominati	9.964	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	091 094	6. altre	20.990	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.146 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.166 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	13.605 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	15.678 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.774 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402 (*b*)	16,8
	141	7. altre	11.402 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	5.442	
	04	II. secco o affumicato	6.349	
	07	B. grasso di maiale	3.628	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.957	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20.083	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.807	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.990	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11.272	
	21	6. altre	20.990	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T. C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21.638	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	36.538	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	28.764	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	36.150	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.787	
	44	6. altre	36.538	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.146	
	51	b. zampe; code	1.166	
	54	c. rognoni	13.605	
	57	d. fegati	15.678	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.764	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	11.402	
	67	g. altre	11.402	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.183 (*b*)	3
	04	II. altri	5.183	
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	23.652 (*b*)	24
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	39.502	
	08	II. altri	27.179	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	23.738 (*b*)	25
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	43.711	
	31	bb. spalle, anche in parti	36.318	
	34	cc. altre	25.685	
	37	2. 40% o più ma meno dell'80% di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	20.884	
	41	3. meno del 40% di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	12.713	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(2587)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quattro posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Accertate le vacanze di posti nell'organico della qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1. — La laurea in ingegneria conseguita in Italia con esclusione di altri titoli di studio.

2. — L'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

1) il limite massimo di 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

2) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione università, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

3) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

4) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3. — Avere assolto gli obblighi di leva.

4. — La statura non inferiore ai metri 1,65.

5. — La piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

6. — Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

7. — Avere il godimento dei diritti politici.

8. — Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto 4° del precedente articolo 2, faranno pervenire alla direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza. Gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 *ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al primo comma del successivo articolo 5.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osserveranno le norme della parte 1, titolo 1, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una prova orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto, che tiene conto dei benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1969
Registro n. 25 Interno, foglio n. 114.

PROGRAMMA

annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principî generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5, e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

(10650)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, con la quale l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, in possesso di determinati requisiti;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 316, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1970 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 % di borse di studio da assegnate a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti i bandi di concorso 13 giugno 1969, riguardanti l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani (n. 58 e n. 12 borse - materie fisiche) e stranieri, provvisti di laurea, registrati alla Corte dei conti il 16 giugno 1969, registro n. 6 Sanità, rispettivamente ai fogli numeri 152, 150 e 151;

Visti i bandi di concorso 17 giugno 1969, riguardanti l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani che seguono

corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche e a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado nelle stesse materie, registrati alla Corte dei conti il 16 luglio 1969, registro n. 6 Sanità, rispettivamente ai fogli numeri 158 e 153;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge surrichiamata, occorre procedere alla nomina della commissione che dovrà riferire, con propria relazione, in merito all'assegnazione delle predette borse di studio;

Vista la designazione formulata dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina del proprio rappresentante;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di cui alle premesse, per l'esercizio finanziario 1970, è così composta:

Presidente:

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Membri:

Vivaldi prof. Gerolamo, primo ricercatore presso i laboratori di biologia dell'istituto predetto;

Corteilessa prof. Giorgio, primo ricercatore presso i laboratori di fisica dell'istituto predetto;

Silvestroni prof. Paolo, ordinario di chimica - Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Deodato dott. Mario, vice prefetto, capo dei servizi amministrativi e del personale f.f., dell'istituto predetto;

Russo prof. Giuseppe, capo del museo sperimentale e segreteria didattica dell'istituto predetto;

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Le mansioni di segretario della commissione sono espletate dal dott. Leonardo Toti, direttore di sezione, nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dello stesso istituto.

Art. 2.

Ai componenti la commissione ed al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La relativa spesa presunta di L. 70.000 (settantamila) graverà sul cap 1322 del bilancio dello Stato - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità, anno finanziario 1969.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1969
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 244

(10545)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, avranno luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1969, alle ore 9.

(10881)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 161, di data 8 luglio 1968;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2607-1207/5-V, di data 30 settembre 1969, relativa alla nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso a n. 8 condotte veterinarie della provincia di Trento.

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso a otto condotte veterinarie, bandito con decreto del Presidente della giunta regionale n. 161 di data 8 luglio 1968, i signori:

a) Leonardi dott. Bruno, f.f. vice segretario generale della provincia di Trento, presidente;

b) Fava dott. Angiolino, veterinario provinciale di Trento, membro;

c) Seren prof. Ennio, docente presso l'Università di Milano, membro;

d) Menzani prof. Cesare, quale rappresentante dell'ordine dei veterinari, membro;

e) Pollini dott. Arturo, quale veterinario condotto scelto sulle terne proposte dai comuni interessati, membro;

f) Zeni dott. Franco, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento, quale segretario.

Trento, addì 6 ottobre 1969

Il presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1969
Registro n. 14, foglio n. 180

(10632)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.